



Igino Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
iginosorbino@sorbino.191.it

## Norme Professionali

### Diritto d'autore : aspetti normativi fiscali e previdenziali

*“ Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ”*

Tale è la definizione fornita dall'articolo 2575 del Codice Civile, mentre l' articolo 12 della norma di riferimento L.633/1941 stabilisce che l'autore di un'opera dell'ingegno ha il **diritto esclusivo** di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.

Vale la pena ricordare che la medesima tutela si estende anche alle opere informatizzate, purchè siano originali .

La **Legge 22 aprile 1941, n. 633** (legge sul diritto d'autore) stabilisce che l'autore di un'opera dell'ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della norma. Nella prassi, tra i contratti che ricorrono maggiormente nell'ambito dello sfruttamento dei diritti d'autore vi è quello di **edizione**. La tassazione dei diritti di autore per quanto concerne le imposte dirette e indirette segue regole diverse in relazione alla tipologia di reddito in cui sono attratti in base alla normativa fiscale.

Il titolare di un **brevetto** o di una **proprietà intellettuale**, può sfruttare economicamente il Diritto di Autore decidendo di

- a) farlo direttamente ;
- b) **concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera.**

Attraverso lo **sfruttamento economico dell'opera**, l'autore ne rimane comunque proprietario, ma concede a terzi lo sfruttamento economico della stessa, in cambio di questa concessione l'autore riceve dei proventi (*cd royalties*), solitamente in percentuale rispetto al fine commerciale dell'opera.

L'unico soggetto che ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente il " *lavoro intellettuale* " è l'Autore e tale concetto viene ribadito nella L. 633/1941 che suddivide il Diritto d'Autore in tre parti:

- Diritto di **pubblicizzare** l'opera;
- Diritto di **utilizzare economicamente** l'opera;
- Infine, il diritto di **rivendicare la paternità** dell'opera.

Mentre i primi due ( diritto di pubblicizzare e diritto di utilizzarla economicamente ) sono **diritti patrimoniali**, e come tali possono essere oggetto di **cessione**, il terzo (diritto di paternità dell'opera) ha **carattere personale** e non può mai essere oggetto di cessione.



La legge prevede, inoltre, che la " *durata* " dei diritti di utilizzazione economica si estenda a **tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte** (art.25).

Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

### Aspetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi legati allo sfruttamento economico

La disciplina fiscale del Diritto di Autore è complessa e differenziata in base al rapporto esistente tra l'Autore e chi acquista il diritto patrimoniale .

Di fondamentale importanza è, il **contratto** che sottoscritto tra le parti ci aiuta a comprendere quale relazione ci sia tra le parti e quale sia la tipologia di Reddito che si percepisce e la tassazione fiscale da applicare .

Se i redditi conseguiti non rappresentano Redditi d'impresa, il **guadagno derivante dallo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno** può essere inquadrato come :

- redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR ;*
- redditi diversi da attività non esercitate abitualmente, ex articolo 67, lettera g), del TUIR.*



Nel caso in cui i Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno siano percepiti dagli *Eredi e Legatari dell'Autore* o *da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso* i diritti alla loro utilizzazione, tali redditi ricadono nella disciplina fiscale

dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, lettera g) del DPR n 917/86.

Un caso particolare che vale la pena di menzionare è quello dei " *ghostwriters* ", cioè autori che scrivono per conto di committenti ( giornali ) rinunciando a firmare il testo originale, spossessandosi in tal modo di tutti i diritti connessi.

In tal caso ci sarà una differenziazione tra la **redazione di articoli** e la **collaborazione a giornali e riviste** : nel primo caso i compensi rientrano tra i diritti di autore, nel secondo invece, il loro trattamento rientra tra le collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro occasionale .

### Diritto d'autore e Redditi di Lavoro Autonomo

Ai fini delle **imposte dirette**, tali compensi sono tassati "*per cassa*", ovvero nell'anno in cui vengono percepiti. L'articolo 54, comma 8, del DPR n 917/86 prevede una tassazione al netto di alcune **deduzioni forfettarie**.

Il corrispettivo che viene pagato all'Autore, è assoggettata ad una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene calcolata applicando le seguenti regole:

- per autori con meno di 35 anni, la base imponibile (a cui si applica l'aliquota IRPEF) è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
- per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%);



Un autore, di 37 anni, residente in Italia, percepisce un compenso di 1.000 euro lordi per i diritti di pubblicazione di un libro, ottenendo il seguente compenso:

Corrispettivo lordo	€ 1.000,00
Imponibile ( 75% del corrispettivo lordo )	€ 750,00
Ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile	€ 150,00
Corrispettivo netto	€ 850,00

Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno sono percepiti non dall'autore ma da soggetti terzi allora la tassazione da applicare è quella dei **redditi diversi** .

Si configura **reddito diverso se le opere dell'ingegno sono utilizzate da persone diverse dall'inventore** o ideatore (eredi o cessionari) e a condizione che i proventi non siano conseguiti nell'ambito di attività commerciale.

In tal caso ( redditi diversi ) per calcolare la base imponibile occorre distinguere due fattispecie :

**se sono stati acquisiti a titolo oneroso**

godono di un abbattimento del 25% al pari di quello spettante all'autore (in tal caso la ritenuta del 20% si applica al 75% dei compensi);

**se sono stati acquisiti a titolo gratuito**

vengono tassati integralmente (la ritenuta del 20% si applica al 100% dei compensi).

### Diritto d'autore con soggetti Residenti all'estero

Come ci si comporta quando il compenso che si percepisce da diritto d'autore viene pagato da una società estera ?

In tal caso l'autore non potrà essere soggetto ad alcuna ritenuta fiscale poiché la società estera non è sostituto d'imposta in Italia, per cui l'imposizione del compenso ricevuto avverrà in sede di dichiarazione annuale .

Nell'ipotesi contraria, i sostituti d'imposta italiani sono tenuti ad applicare la ritenuta fiscale anche sui pagamenti versati ad autori esteri (art.23, c.2 lett.c del Tuir ). Al titolare estero del diritto d'autore si applicano le stesse deduzioni forfettarie previste per gli autori italiani , a seconda dell'età .

La Ritenuta Fiscale applicata all'autore Estero normalmente è del 30% (contro il 20% per gli italiani) a titolo d'imposta, ma generalmente sarà possibile applicare una ritenuta minore oppure nessuna se l'autore richiederà l'applicazione di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, fornendo un certificato firmato dall'autorità fiscale del proprio paese di residenza .

Ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate **fuori dal campo di applicazione dell'IVA**, pertanto **non vi è alcun obbligo** per chi percepisce redditi da diritto di autore di aprire **Partita IVA**

Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione di diritto d'autore non rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi dell'**art. 3 comma 4 lett. A)** del D.P.R. 633/72, in base al quale "non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori [...]".

Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l'indicazione:

**"Operazione fuori campo IVA ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972"**

#### In presenza di altri compensi di lavoro autonomo

Quando si percepiscono anche compensi legati ad attività di lavoro autonomo esercitata professionalmente, come nel classico caso del "*giornalista*" che percepisce redditi da **diritto di autore**, ma anche compensi legati all'**attività professionale**, la situazione cambia .

In questo caso il giornalista è tenuto ad aprire **Partita IVA** per gestire la sua attività professionale, emette fattura per i compensi legati alla sua attività professionale, ed emette fatture anche per i compensi legati al diritto di autore.

Questo perché tali compensi sono comunque percepiti nello stesso ambito della sua attività professionale.

**Se, invece, l'attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA** fosse totalmente slegata dai compensi percepiti con diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe continuare ad emettere:

- Ricevute (per il diritto di autore), e
- Fatture per l'attività di lavoro autonomo.

#### Regime forfettario

Un aspetto su cui spesso si commettono errori riguarda la fatturazione dei compensi legati al diritto di autore in **Regime Forfettario**.

Il Regime Forfettario è un regime fiscale semplificato che non prevede l'applicazione di IVA e ritenute di acconto. Questo regime prevede l'imputazione di compensi forfettari, e una **flat tax** al 5% per i primi cinque anni di attività. Successivamente si passa al 15%.

Spesso ci si chiede se un soggetto in Regime Forfettario che riceva compensi (*royalty*) legate al diritto di autore le debba fatturare.

Ebbene, la risposta dipende dal tipo di attività esercitata.

Pensa al caso del giornalista, sopra affrontato. Se questi riceve royalty e compensi da lavoro autonomo, le royalty devono essere fatturate. Questo anche se si adotta il regime forfettario. La fatturazione è legata al fatto che le royalty sono attinenti alla sua attività professionale.

In questo caso il giornalista emette fattura, ma attenzione all'interno non si seguirà la normativa sul regime forfettario, ma piuttosto, quella sul diritto di autore, quindi:

- Applicazione delle deduzioni forfettarie in base all'età;
- Applicazione della ritenute di acconto del 20% da parte del soggetto committente.

### Disciplina previdenziale : Contributi INPS

Il reddito derivante dallo sfruttamento economico del **diritto d'autore** è escluso da qualsiasi **obbligo contributivo**, anche nei confronti della "*gestione separata*", l'INPS lo ha precisato con il messaggio 19435 del 28 novembre 2013 .

Gli unici percipienti di royalty **tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata** dell'INPS sono tutti quei lavoratori iscritti al **Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo** (Fpls), oggi confluito nella Gestione Separata INPS.

### Indicazione dei compensi percepiti in dichiarazione dei redditi

L'**autore** che abbia percepito, nel corso del periodo d'imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore è tenuto a dichiarare tali compensi.

In particolare, l'indicazione deve essere effettuata nella sezione III del **Quadro RL** del modello Redditi P.F., al **rigo RL25**.

Su tali proventi spettano **deduzioni forfettarie** nella seguente misura:

- Del **25%** dei proventi stessi se il beneficiario ha un'età **pari o superiore ai 35 anni**, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
- Del **40%** dei proventi stessi se il beneficiario ha un'età **inferiore ai 35 anni**.

L'importo della deduzione spettante deve essere indicato al **rigo RL29**.

I redditi percepiti a titolo gratuito dagli eredi o legatari dell'autore oppure incassati da soggetti a titolo oneroso, dovranno essere indicati al **rigo RL13**, della sezione II A del **Quadro RL**.

E' bene ricordare che nessuna deduzione spetta per gli acquirenti a titolo gratuito, mentre le deduzioni forfettarie del 25% dal reddito spetta solo agli acquirenti del diritto di autore a titolo oneroso .



Queste brevi News sono solo indicative, se vuoi capire meglio come puoi sfruttare questa disciplina hai sicuramente bisogno di un esperto.

Applicare correttamente la disciplina sullo sfruttamento economico del diritto di autore non è semplice, evita di commettere errori ed affidati sempre a professionisti esperti.

*Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti*

Allegato alla presente Fac simile di contratto di cessione diritti di autore " generico "

**Contratto di cessione diritti patrimoniali d'autore**  
**TRA**

....., nato/a a ....., il .....,  
e residente in ....., C.A.P. ...., Codice  
fiscale ..... (di seguito indicato/a "Autore") dell'opera intellettuale e/o del  
capitolo intitolata/o ..... (d'ora in avanti denominata/o per brevità "Opera")

E

..... con sede in ....., C.A.P.  
....., codice fiscale ....., Partita IVA .....,  
rappresentata da ....., nella sua qualità di  
Editore/Amministratore Unico/Amministratore Delegato, (di seguito indicata/o per brevità  
"Cessionario"), entrambi qui di seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e  
"Parte/i"

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Autore cede in esclusiva ed in via definitiva al Cessionario, che accetta, tutti i diritti di pubblicazione e utilizzazione economica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e/o derivato, vantati dallo stesso sull'Opera. In particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva:

- a) il diritto del Cessionario di pubblicare l'Opera in qualsiasi forma e modo, compreso Internet;
- b) il diritto di tradurre l'Opera in qualsiasi lingua diversa dall'Italiano;
- c) il diritto di adattare ed elaborare l'Opera, o parte della stessa, per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo, stampa, via filo e/o satellite, per l'utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti audiovisivi di ogni tipo, su supporti elettronici, magnetici, o su strumenti analoghi o simili a quelli sopra indicati, nonché all'interno di banche dati, o per mezzo di Internet, ed ancora per finalità meramente pubblicitarie o di promozione sia dell'Opera che di sue singole parti;
- d) diritti di diffondere l'Opera, distribuirla e commercializzarla con i mezzi di cui alle lettere precedenti, o con ogni altro mezzo disponibile;
- e) la facoltà di trasferire a terzi i diritti di cui alle lettere precedenti.

**ART. 2 – PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI**

L'Autore dichiara di detenere a titolo originario e/o derivato la piena disponibilità dei diritti e delle facoltà oggetto del presente contratto e di avere tutti i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per stipularlo. Esso garantisce, altresì, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera; assicura inoltre che l'utilizzazione dell'Opera, ed in particolare la sua pubblicazione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando il Cessionario ed i suoi eventuali aventi causa da tutti i danni o spese che potranno derivargli in tal senso. Là dove il pacifico godimento dei diritti ceduti sarà turbato da terzi, l'Autore si impegna a prestare, a richiesta del Cessionario, la propria collaborazione e assistenza e comunque a tenere indenne il Cessionario ed i suoi aventi causa dalle pretese o azioni di tali terzi. L'Autore si impegna a porre il Cessionario nelle condizioni di assolvere speditamente, sia in Italia che all'estero, alle modalità che quest'ultimo riterrà più opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore oggetto del presente contratto, o per rafforzarne la difesa.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL CESSIONARIO**

Per la cessione dei diritti e delle facoltà di cui al presente contratto il Cessionario corrisponderà all'Autore la somma di euro ..... (.....), quale compenso onnicomprensivo di tutti i

diritti e facoltà ceduti ed indicati al precedente l'art. 1. Resta inteso, pertanto, che l'Autore si ritiene sin d'ora pienamente soddisfatto dal compenso di cui al presente articolo, nulla potendo pretendere in avvenire dal Cessionario o dai suoi eventuali aventi causa con riferimento ai diritti ed alle facoltà qui alienati ed in aggiunta al compenso qui stabilito. Il Cessionario si impegna inoltre a riconoscere e a testimoniare la paternità dell'Opera dell'Autore nei termini più ampi, e quindi in ogni sede, ed in particolare nel caso di sfruttamento dell'Opera a fini didattici o di sua utilizzazione e menzione in contesti interessati da attività pubblicitaria. Le spese per il deposito e/o per la registrazione, a termine dell'art. 105 della legge italiana sul diritto d'autore (l. n. 633/1941 e succ. modif. ed integr.), od in virtù di disposizioni vigenti in altri Stati, saranno a totale carico del Cessionario.

#### **ART. 4 – PRIVACY**

Con riferimento alla disciplina della privacy vigente al momento della produzione e/o consegna dell'Opera al Cessionario, l'Autore si impegna a non introdurre nell'Opera alcun elemento contrario od in conflitto con le disposizioni contenute nel d. legisl. n. 196/2003 e succ. modif. ed integ.

#### **ART. 5 - ELEZIONE DOMICILIO ED ONERE DI COMUNICAZIONE**

Ciascuna Parte elegge, ai fini e per gli effetti di questo contratto, il proprio domicilio presso la propria sede legale o residenza riportata nel preambolo, ed eventuali modifiche di questa dovranno essere comunicate all'altra Parte con la massima sollecitudine.

#### **ART. 6 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di .....

#### **ART. 7 - ONERI FISCALI**

Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta semplice e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico di ....., e quelle relative all'eventuale registrazione saranno affrontate dalla Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo ...../...../.....

L'Autore  
Prof. /Dott. /Sig.

il Cessionario  
Dott. /Sig.

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile si approvano specificamente ed espressamente le disposizioni del presente contratto contenute negli articoli: 1, 2, 4 e 6.

L'Autore  
Prof. /Dott. /Sig.

.....